



CITTA' DI ORIO AL SERIO

tel. 035-4203201-02 fax 035-4203260
PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio



Allegato alla deliberazione consiliare n. ___ del

Regolamento del Registro dei Volontari

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Volontario (VolontOrio)

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Registro dei Volontari

Articolo 5 - Requisiti

Articolo 6 - Bando

Articolo 7 - Cancellazione dal Registro dei Volontari

Articolo 8 - Prestazione e obblighi del Volontario

Articolo 9 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Articolo 10 - Copertura assicurativa

Articolo 11 - Rimborsi spese

Articolo 12 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Articolo 13 - Trattamento dati personali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Questo Regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale sul territorio del Comune di Orio al Serio.
2. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, persegue una duplice finalità:
 - a) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella comunità, valorizzando il contributo Volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere del Comune;
 - b) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto della collaborazione degli stessi.

Articolo 2 - Volontario (VolontOrio)

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiaria della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del Volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. I volontari prestano il proprio servizio nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:
 - AREA CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA;
 - AREA SOCIALE;
 - AREA CIVILE;
 - AREA DI SUPPORTO: svolgimento di mansioni a supporto degli uffici comunali (es. apertura e chiusura delle sedi durante le iniziative, del centro sportivo, distribuzione di sacchetti dei rifiuti, dei volantini, della corrispondenza ecc.).
2. L'Amministrazione Comunale, in base al configurarsi di nuovi ambiti di intervento, ha la facoltà di individuare nuove aree di attività del servizio di volontariato.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di Protezione Civile ed AUSER, disciplinate da specifiche disposizioni di Legge.

Articolo 4 - Registro dei Volontari

1. È istituito il Registro dei Volontari nel quale sono iscritte le persone che intendono collaborare con il Comune di Orio al Serio in qualità di volontari e, disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
2. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate dal Comune entro trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo comunale.
3. Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

4. Il Registro è tenuto dal Settore Servizi alla Persona. Il Registro è pubblico e reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Articolo 5 - Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario, con questo Ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. essere residente nel Comune di Orio al Serio o nei comuni limitrofi;
 - c. possedere idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista;
 - d. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità e conoscenza della lingua italiana;
 - e. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
2. Possono richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4 del presente Regolamento anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento della specifica attività. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione fisica.
3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze ed impegno fisico, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti e/o eventuali certificazioni mediche.
4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.
5. Possono aderire ed essere iscritti al Registro dei Volontari tutti quei candidati ritenuti idonei, che già fanno parte di altre Associazioni, sia all'interno del medesimo territorio comunale e sia di territori limitrofi.

Articolo 6 - Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale Volontario, con il Comune di Orio al Serio, l'ufficio Servizi alla Persona pubblica sul sito web del Comune un Bando, nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Volontari.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari, da presentarsi mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso il Comune di Orio al Serio, ufficio protocollo e sul sito web istituzionale, sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'Ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 - Cancellazione dal Registro dei Volontari

1. La cancellazione del Volontario dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:
 - a) rinuncia;

- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
2. La cancellazione del nominativo del Volontario dal Registro è disposta dal Responsabile del Servizio, sentito il parere dell'Assessore di riferimento.

Articolo 8 - Prestazione e obblighi del Volontario

1. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del Volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato svolti presso il Comune di Orio al Serio.
3. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengono in contatto a causa della loro attività.
4. I volontari si impegnano a rispettare le regole e le indicazioni dei responsabili dell'Ente ed a non assumere iniziative autonome e non concordate.
5. I volontari si impegnano a collaborare tra di loro ed a rispettare tutti i componenti del gruppo.

Articolo 9 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del Settore interessato.
2. All'Amministrazione Comunale spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività.
3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:
 - a. comunicare preventivamente al Volontario i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
 - b. garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a proprio carico, trattandosi del beneficiario finale delle attività dei singoli volontari;
 - c. vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari;
 - d. fornire ai volontari apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Articolo 10 - Copertura assicurativa

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'Ente.

Articolo 11 - Rimborso spese

1. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al Volontario possono essere rimborsate tutte quelle spese che, opportunamente documentate, abbia dovuto sostenere in via emergenziale durante lo svolgimento delle attività.

Articolo 12 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web del Comune di Orio al Serio a tempo indeterminato.

Articolo 13 - Trattamento dati personali

I dati forniti dagli aspiranti volontari sono acquisiti e trattati dal Comune di Orio al Serio tramite il Settore Servizi alla Persona nel rispetto delle norme sulla riservatezza (privacy). I dati saranno trattati limitatamente agli aspetti correlati agli interventi di volontariato.